



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO  
- Provincia di Vicenza -  
**36010 Via Roma 1**  
**CF e P. IVA n. 00522580240**  
**E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)**  
**<http://www.comune.monticello.vi.it>**



**Dasa-Rägister**  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA LOCALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI  
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE, DI RADIOFONIA E  
TRASMISSIONE DATI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 6 MARZO  
2009**

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n.36.
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), e di altri servizi similari ( WI-FI , WLL, TV, TV digitale terrestre, emittenti radio e trasmissione dati in genere, ecc.) nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, di seguito denominati "impianti".

### **Art. 2 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici**

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.
2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti del tipo descritto nell'art. 1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

## **CAPO II - PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### **Art. 3 - Inserimento ambientale**

1. Il Comune, in accordo con i gestori degli impianti, individua la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 saranno esaminate soluzioni idonee per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti di eccessivo impatto visivo o posti all'interno delle aree sensibili definite nel successivo articolo 5.

### **Art. 4 – Localizzazione**

1. I nuovi impianti devono, di norma, essere situati su fabbricati a destinazione non residenziale, su aree ed infrastrutture di proprietà comunale o di altre società a prevalenza di capitale pubblico; ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su immobili a destinazione preferibilmente non residenziale di proprietà di privati, valutando prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l'impatto visivo.
2. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo vanno preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura nel rispetto del principio di minimizzazione (*co-siting* ovvero *condivisione*); nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
3. Al fine di ottimizzare la ricollocazione di impianti esistenti, l'Amministrazione Comunale potrà proporre ai soggetti interessati l'utilizzo di una serie di infrastrutture delle quali ha disponibilità.

### **Art. 5 - Aree sensibili**

1. E' fatto divieto di localizzare gli impianti:
  - a) su strutture sanitarie e scolastiche;
  - b) su aree e/o edifici posti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche. La distanza va calcolata facendo riferimento anche alle aree pertinenziali alle dette strutture;
  - c) su aree e/o edifici posti a meno di 50 metri da edifici nei quali risiedono soggetti cui le emissioni possono causare interferenze con dispositivi fissi, funzionali alla cura domiciliare di patologie croniche.

### **Art. 6 - Catasto degli impianti**

1. Gli Uffici Comunali preposti curano il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.

2. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche, i pareri rilasciati ed i controlli effettuati.

## **CAPO III - AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 7 - Autorizzazioni**

1. Le installazioni di nuovi impianti e le modifiche di quelli esistenti sono sottoposte a autorizzazione comunale, ai sensi della legislazione vigente.

### **Art. 8 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione**

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P., corredata degli elaborati di cui all'articolo 9 del presente regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.
2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.
3. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni decorrenti dal momento nel quale sarà divenuta efficace l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.
4. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico architettonico e monumentale di cui al comma precedente l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.
5. Prima della messa in funzione dell'impianto il gestore attesta la conformità dello stesso al progetto già depositato all'ARPAV tramite il deposito di una autocertificazione. L'ARPAV effettuerà i controlli e le verifiche di competenza previsti dalla legge, che dovrà comunicare periodicamente al Comune.

### **Art. 9 - Progettazione**

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati, deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico le copie devono essere complessivamente sette.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
  - a) scheda tecnica dell'impianto;
  - b) estratto del P.R.G. dell'area interessata;

- c) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
  - d) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 300 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
  - e) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
  - f) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
  - g) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
  - h) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
  - i) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di telefonia mobile nel raggio di 300 metri dalla Stazione Radio Base e da tutte le altre sorgenti di radiofrequenza di potenza superiore a 5 W nel raggio di 500 metri.

#### **Art. 10 - Installazioni provvisorie**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili di cui all'articolo 5.
- Gli impianti provvisori saranno ammessi :
- ◆ come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;
  - ◆ in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;
  - ◆ in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.
2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
3. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.
4. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la cauzione, da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a €. 25.000,00, e viene emanata ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore.

#### **Art. 11 - Denuncia degli impianti amatoriali**

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i privati titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 devono provvedere alla denuncia dell'impianto al Comune.
2. La denuncia deve essere corredata da una descrizione delle caratteristiche dell'impianto (scheda tecnica).



## **CAPO IV - OBIETTIVI DI QUALITÀ E RISANAMENTO AMBIENTALE**

### **Art. 12 - Valori di riferimento**

1. Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, anche compatibilmente con le esigenze di qualità di servizio dei gestori e utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

### **Art. 13 - Risanamento degli impianti**

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente il gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente le azioni volte al risanamento degli impianti saranno effettuate nei tempi stabiliti dal Comune.
3. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.

## CAPO V - CONTROLLO DEL TERRITORIO

### Art. 14 - Controlli e monitoraggio

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. I gestori devono garantire all'Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo con cadenza semestrale. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti appartenenti a ciascun gestore, viene determinato annualmente.
3. A questo scopo i gestori devono mantenere costantemente in vita una garanzia fidejussoria secondo le modalità e per un importo stabilito con atto del responsabile del settore tecnico.
4. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
5. Accertato un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, il Comune adotta tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l' emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

### Art. 15 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, oppure inadempia alle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale, fatte salve le sanzioni stabilite dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dal D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
2. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.
3. In caso di superamento dei limiti di emissione fissati dalla legislazione vigente viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15 della Legge 22 febbraio 2001, n° 36; l'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
4. In caso di recidiva l'importo della sanzione è raddoppiato; fatto salvo l'ordine di cessazione immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
5. La mancata denuncia degli impianti con potenza inferiore a 5 Watt comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00.
6. La mancata denuncia degli impianti amatoriali, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00.
7. Nel caso previsto dal comma precedente, l'amministrazione comunale fissa con ordinanza un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere, decorso il quale l'impianto può essere rimosso.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n° 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche del sistema penale" e loro successive integrazioni e modificazioni.

## SOMMARIO

<b>CAPO I - NORME GENERALI.....</b>	<b>2</b>
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....	2
ART. 2 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI .....	2
<b>CAPO II - PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI .....</b>	<b>3</b>
ART. 3 - INSERIMENTO AMBIENTALE.....	3
ART. 4 - LOCALIZZAZIONE.....	3
ART. 5 - AREE SENSIBILI .....	3
ART. 6 - CATASTO DEGLI IMPIANTI .....	3
<b>CAPO III - AUTORIZZAZIONI .....</b>	<b>5</b>
ART. 7 - AUTORIZZAZIONI.....	5
ART. 8 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	5
ART. 9 - PROGETTAZIONE .....	5
ART. 10 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE .....	6
ART. 11 - DENUNCIA DEGLI IMPIANTI AMATORIALI.....	6
<b>CAPO IV - OBIETTIVI DI QUALITÀ E RISANAMENTO AMBIENTALE.....</b>	<b>8</b>
ART. 12 - VALORI DI RIFERIMENTO .....	8
ART. 13 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI .....	8
<b>CAPO V - CONTROLLO DEL TERRITORIO.....</b>	<b>9</b>
ART. 14 - CONTROLLI E MONITORAGGIO .....	9
ART. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	9